

**SCHEMA DI
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE ALLA REALIZZAZIONE E GESTIONE
DI UNA RETE DI RICARICA PER I VEICOLI ELETTRICI SU SUOLO PUBBLICO.**

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____,

TRA

il Comune di Trappeto con Sede Legale in via Fiume n. 72 - 90040 Trappeto (PA), CODICE FISCALE :
80018760829 - PARTITA IVA : 3593910825 rappresentato da
.....in qualità di.....,

E

L'azienda _____ con Sede Legale in _____,
C.F. _____ - P. IVA _____
Rappresentata da _____ in qualità di _____

di seguito definite congiuntamente le "Parti" e disgiuntamente la "Parte".

PREMESSO CHE

- la mobilità urbana rappresenta, per l'Unione Europea, un fattore di crescita e occupazione, oltre che un presupposto indispensabile per una politica di sviluppo sostenibile, tanto che la Commissione Europea ha adottato nel 2011 il "Libro Bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile" allo scopo di promuovere il dibattito sui grandi temi e criticità della mobilità e ricercare, in collaborazione con tutte le parti interessate, soluzioni efficaci e percorribili per lo sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile;
- in tutta Europa il trasporto continua a contribuire all'inquinamento atmosferico, all'aumento delle emissioni di gas serra e a numerosi impatti ambientali, come è evidenziato nel rapporto TERM 2011 (Transport and Environment Reporting Mechanism) "Transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe" pubblicato dall'Agenzia Europea per l'Ambiente EEA;
- il 28 aprile 2010 la Commissione europea ha inviato una comunicazione agli Stati membri - COM(2010)186 - sollecitando interventi di riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera e di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed extra-urbani ed indicando la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica di veicoli elettrici sui territori nazionali come obiettivo prioritario e urgente nell'ottica di tutelare la salute e l'ambiente;
- la Legge del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica e la sperimentazione e la diffusione di flotte pubbliche e

- private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida; all'art. 17 sexies "*Disposizioni in materia urbanistica*" della Legge 7 agosto 2012, n. 134 le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sono definite come opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale;
- il Piano Nazionale Infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (approvato il 26 settembre 2014 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012) e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, valutato sulla base dei concorrenti profili della congestione di traffico veicolare privato, della criticità dell'inquinamento atmosferico e dello sviluppo della rete stradale urbana ed extraurbana e di quella autostradale;
- il 25 gennaio 2013 la Commissione europea ha emanato una proposta di "Direttiva sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi";
- la proposta di Direttiva suddetta contemplava un elenco organico di misure volte a promuovere la diffusione sul mercato europeo dei combustibili alternativi, integrando altre politiche mirate a ridurre il consumo di petrolio e le emissioni di gas serra nel settore dei trasporti;
- l'assenza di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e di specifiche tecniche comuni per l'interfaccia veicolo-infrastruttura era considerata un ostacolo notevole alla diffusione sul mercato dei combustibili alternativi e alla loro accettazione da parte dei consumatori;
- la "Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 (recepita con D.Lgs 257/2016) sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi" stabilisce, tra l'altro:
 1. un quadro comune di misure per la realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi nell'Unione per ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
 2. requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per veicoli elettrici e i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) e idrogeno, da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali degli Stati Membri, nonché le specifiche tecniche comuni per tali punti di ricarica e di rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti;
- il Decreto MIT del 3 agosto 2017 individua dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;
- il Decreto MIT del 4 agosto 2017 individua le Linee Guida per i piani urbani di mobilità sostenibile PUMS, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto Lgs n. 257/2016;
- la mobilità elettrica, in particolare, ma anche le alimentazioni a metano, biometano e GPL, sono coerenti con le politiche regionali del Piano Regionale per la Tutela e Risanamento dell'Atmosfera che pone obiettivi di riduzione degli inquinanti atmosferici (PM₁₀, ossidi di azoto, ossidi di zolfo, composti organici volatili, ammoniacca) al fine del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria fissati dalle direttive europee;

CONSIDERATO CHE

- l'elettricità è uno dei vettori che attualmente meglio permette di sfruttare il proprio contenuto energetico e può essere ottenuta anche da fonti rinnovabili, pertanto idoneo a favorire la diffusione dei veicoli ad alimentazione elettrica negli agglomerati urbani con vantaggi in termini di miglioramento della qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento acustico;
- le Parti ritengono obiettivi prioritari il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, tenuto conto delle importanti implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente;
- le Parti riconoscono che la mobilità elettrica presenta grandi potenzialità in termini di riduzione dell'inquinamento sia atmosferico che acustico e offre la possibilità di numerose applicazioni a livello cittadino, tra le quali la mobilità privata su due e quattro ruote, il trasporto pubblico, la logistica, la gestione delle flotte.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:

1. PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

2. OGGETTO

Con la presente Convenzione (di seguito il "Convenzione") le Parti intendono disciplinare i reciproci obblighi in merito alla realizzazione e gestione di una rete di ricarica elettrica in ambito urbano, come da Planimetria allegata alla presente Convenzione.

3. IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore si impegna a provvedere a propria cura e spese alle seguenti attività:

- a) La progettazione delle aree dedicate composte dall'infrastruttura di ricarica e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio; tali aree saranno accessibili al pubblico 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e avranno almeno due punti di ricarica per autovetture e veicoli commerciali a 4 ruote (categoria M/N) e uno per ciclomotori;
- b) realizzazione, manutenzione degli impianti nonché la gestione del servizio di ricarica sarà a totale cura e spese del concessionario.
- c) Richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle Infrastrutture di Ricarica;
- d) Provvedere all'installazione delle Infrastrutture di Ricarica, che resteranno di proprietà della ditta stessa, in numero minimo di 2(due) ubicate nei seguenti siti selezionati dall'Amm.ne Com.le:
 - Località Trappeto - via XXIV Giugno – n. 1 colonnina x 2 stalli di sosta;
 - Località Trappeto - Piazza Pitrè – n. 1 colonnina x 2 stalli di sosta;
- e) Concordare con l'Amministrazione comunale l'aspetto e il posizionamento di eventuali armadi stabili, cabine o altri manufatti da collocare su suolo pubblico per la realizzazione delle stazioni di ricarica fermo restando che l'esatto posizionamento di ciascuna colonnina sarà definito congiuntamente tra il concessionario e i competenti uffici tecnici comunali sulla base delle esigenze e caratteristiche funzionali degli impianti,
- f) Esercizio e gestione delle Infrastrutture di Ricarica da remoto tramite piattaforma dedicata; Provvedere al collegamento delle Infrastrutture di Ricarica con la rete elettrica pubblica richiedendo al competente distributore di rete locale una nuova connessione intestata al concessionario;

- g) Provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area di sosta dedicata, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, compresa la segnaletica orizzontale e verticale prevista;
- h) Mantenere l'infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto funzionamento prevedendo un piano di manutenzione ordinaria e adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture agli obblighi normativi ed agli standard tecnologici del settore;
- i) Provvedere a tutte le attività di collaudo entro 180 giorni dalla firma della Convenzione;
- j) assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa dei sistemi di ricarica;
- k) trasmettere i dati delle ricariche al Comune semestralmente ed alle piattaforme nazionali come previsto dal PNIRE;
- l) prevedere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per garantire un'efficace connessione del sistema di ricarica alla Piattaforma Unica Nazionale (PUN) in conformità al punto 9 del PNIRE, e in particolare trasmettere le seguenti informazioni minime:
- localizzazione;
 - tecnologia utilizzata (tipologia di presa/e);
 - potenza erogata (slow, quick, fast);
 - tecnologia utilizzata per l'accesso alla ricarica (card proprietaria, carta di credito, altro);
 - disponibilità accesso (24h/24, altro);
 - identificativo infrastruttura;
 - foto della localizzazione dell'infrastruttura;
 - costi del servizio;
 - stato del punto di ricarica (occupato, libero, prenotato, fuori servizio, in manutenzione, ecc.);
 - proprietario dell'infrastruttura (nome, indirizzo email, web, riferimento telefonico eventuale call center);
- m) Rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune di Trappeto laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o regolamento.
- n) Al termine della concessione il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso di spesa alcuna, i lavori occorrenti per la rimozione delle opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dei luoghi anteriore alla concessione stessa;
- o) Lasciare gli stalli di sosta liberi da auto in sosta durante i periodi nei quali le aree pubbliche nelle quali sono installate le Infrastrutture di Ricarica sono occupate da manifestazioni per sagre patronali o altre manifestazioni organizzate o patrocinate dal Comune di Trappeto;
- p) garantire un sistema di pagamento immediato ed universale con carte di credito o debito nazionali ed internazionali o carte bancomat o altro mezzo di ampia diffusione;
- q) sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Trappeto da tutti i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico:
- a) l'impegno a sottoscrivere, a seguito dell'approvazione dei progetti, prima dell'inizio dei lavori, una polizza fidejussoria, del valore pari a € 2.000,00 per ogni infrastruttura di potenza standard e a € 4.000,00 per ogni infrastruttura di potenza elevata, a garanzia di eventuali danni e ripristini;

- b) sottoscrivere idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Trappeto da tutti i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico.

4. IMPEGNI DEL COMUNE E MESSA A DISPOSIZIONE AREE

Il Comune assicurerà la dovuta collaborazione relativamente a:

- a) Mettere a disposizione, per un periodo di tempo di 10 (dieci) anni, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle Infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici in corrispondenza delle aree indicate, ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità che della visibilità. Si precisa che le posizioni indicate devono essere considerate come ubicazioni di massima che potranno essere modificate o riviste qualora si riscontrassero difficoltà tecniche/amministrative che rendessero problematica l'installazione dei punti di ricarica;
- b) Assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità delle ditte richiedenti medesime con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- c) Adoperarsi affinché gli stalli riservati al servizio di ricarica vengano occupati esclusivamente da veicoli elettrici o ibridi plug-in per l'effettuazione delle operazioni di ricarica.
- d) non percepire alcun provento dalla vendita dell'energia effettuata tramite le infrastrutture installate che sarà percepito interamente dal concessionario delle stesse, il quale potrà determinare autonomamente la tariffa di vendita dell'energia nel rispetto delle normative vigenti

5. IMPEGNO DELLE PARTI

Con la presente Convenzione le Parti si impegnano a garantire una stabile e fattiva collaborazione per la realizzazione di quanto previsto all'art. 2.

6. DURATA

La Convenzione è efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 (dieci) anni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3 in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune.

Allo scadere del predetto termine il soggetto attuatore dovrà lasciare l'area pubblica nelle pristina condizioni attraverso la rimozione e lo smaltimento delle stazioni di ricarica.

Le Parti si riservano sin d'ora, dopo una valutazione dei risultati raggiunti con la presente collaborazione, di prorogare, o rinnovare, la durata di detta Convenzione mediante semplice comunicazione da far pervenire almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza della stessa.

7. ONERI DIRETTI E INDIRETTI

Ciascuna parte si farà carico degli oneri diretti e indiretti derivanti dalle attività a proprio carico in virtù della presente Convenzione.

8. NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di valutare, sviluppare o implementare sul territorio del Comune di Trappeto programmi e/o progetti analoghi a quelli di cui alla presente Convenzione con soggetti terzi pubblici o privati.

9. COMUNICAZIONE

Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente un adeguato piano di comunicazione in relazione all'infrastruttura di ricarica di cui alla presente Convenzione.

10. RISERVATEZZA

La presente Convenzione, come pure tutte le informazioni e i dati che verranno scambiati tra le Parti relativamente alle rispettive aziende/prodotti/servizi e/o dei quali ciascuna delle Parti dovesse venire a conoscenza in virtù della suddetta Convenzione, sono strettamente confidenziali e ciascuna delle Parti si obbliga a non utilizzarli e a non divulgarne il contenuto a terzi in assenza del preventivo benestare scritto dell'altra Parte. Quanto sopra non si applica a quelle informazioni già disponibili al pubblico precedentemente alla data di sottoscrizione della Convenzione.

Ciascuna delle Parti in relazione agli obblighi di riservatezza sopra richiamati si obbliga a:

- utilizzare tali informazioni e dati esclusivamente per le finalità previste dalla presente Convenzione;
- restituire o distruggere i dati riservati al termine della presente Convenzione e comunque in qualsiasi momento l'altra Parte ne dovesse fare richiesta;
- imporre i medesimi obblighi anche ai propri dipendenti ed ai terzi ausiliari utilizzati per l'adempimento della presente Convenzione;
- adottare ogni altra misura necessaria per garantire il loro rispetto.

Laddove per legge (quindi anche in caso di richiesta da parte di un Organo Giudiziario o di altra Autorità Pubblica) una Parte sia obbligata a fornire a terzi informazioni confidenziali attinenti all'altra Parte, la Parte obbligata a fornire tali informazioni dovrà:

- informare appena legalmente possibile di ciò per iscritto l'altra parte;
- limitarsi a fornire esclusivamente le informazioni richieste.

Le Parti convengono che qualsiasi comunicazione al pubblico o pubblicità che comprenda la citazione della presente Convenzione o comunque l'indicazione del rapporto costituito tra le Parti in relazione a quanto previsto della presente Convenzione, potrà avvenire solo previo accordo scritto tra le Parti circa la modalità ed il contenuto di tale pubblicità o comunicazione al pubblico.

11. PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La Convenzione non attribuisce al soggetto attuatore alcun diritto di proprietà anche intellettuale relativo ai documenti messi a sua disposizione dagli ENTI, ovvero ai documenti e ai dati che verranno elaborati dal medesimo in adempimento delle attività affidate.

Ogni dato raccolto, rilevato ed elaborato deve essere messo a disposizione del Comune in forma chiara, strutturata e in formati condivisi.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice Privacy") e del Regolamento Europeo n. 679/2016, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente Convenzione. In ogni caso il Comune nell'esecuzione della Convenzione si atterrà ai principi ed alle regole contenuti nel Codice Privacy consultabile sul sito internet del Comune di Trappeto al seguente indirizzo: www.comune.trappeto.pa.it

13. LEGISLAZIONE APPLICABILE, CONTROVERSIE, FORO E VARIE

La presente Convenzione sarà governata e interpretata secondo la legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti che non possa essere risolta amichevolmente relativa all'interpretazione, esecuzione, violazione, risoluzione o applicazione della presente Convenzione o che in qualsiasi modo sorga in relazione allo stesso, è devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Palermo. Qualsiasi modifica o deroga della presente Convenzione dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti. La Convenzione, che è stata liberamente negoziata tra le Parti in ogni suo patto e clausola, verrà sottoscritta in due originali, uno per ciascuna Parte.

14. PENALI

In caso di mancato adempimento da parte del soggetto attuatore di quanto previsto agli artt. 2 e 3 è causa di risoluzione della presente Convenzione e conseguente rimozione coattiva delle strutture di ricarica a carico dello stesso entro 60 giorni dalla comunicazione da parte del Comune. In caso di ritardo/inadempimento a quest'obbligo, la rimozione verrà effettuata dal Comune in danno del soggetto attuatore.

15. RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

16. COMUNICAZIONE TRA LE PARTI

Ogni necessario avviso, domanda o altro tipo di comunicazione richiesta o prevista dalla presente Convenzione dovrà essere inviata per iscritto via pec al seguente indirizzo:
per il Comune:

- pec: comunetrappeto@pec.it

per il soggetto attuatore:

- pec:

17. DISPOSIZIONI FINALI

La presente Convenzione dovrà essere interpretata nella sua interezza, attribuendo a ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della reale intenzione delle parti.

Trappeto lì

Per la Ditta

Per il Comune di Trappeto